

Al Ministero della Salute

E p.c. Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche europee

Ministero dell'Interno

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti della Camera dei deputati

Coordinamento della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni

Coordinamento della Commissione Speciale Immigrazione e italiani all'estero della Conferenza delle Regioni

Coordinamento del Tavolo tecnico interregionale "Immigrati e servizi sanitari" della Conferenza delle Regioni

INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà

OGGETTO: Diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria dei richiedenti asilo privi di adeguati mezzi di sostentamento o portatori di esigenze particolari

Con lettera del 29 dicembre 2015, veniva sottoposta all'attenzione del Ministro della Salute la questione dei criteri estremamente restrittivi cui è attualmente subordinato il diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei richiedenti asilo in Italia.

Firmavano la lettera più di 15 associazioni operanti nel settore della protezione internazionale e della tutela del diritto alla salute.

Spiace rilevare che a distanza di più di tre mesi né il Ministro, né alcuno degli altri Enti in indirizzo abbiano ritenuto di dover dare riscontro a tale missiva e di chiarire la propria posizione.

Tale silenzio appare ancor più grave laddove si consideri la delicatezza della questione posta, questione che riguarda non solo l'accesso al diritto alla salute da parte dei richiedenti la protezione, ma la salute di tutta la collettività.

Con questa seconda lettera, si intende portare all'attenzione del Ministro della Salute e degli altri Enti in indirizzo un'ulteriore considerazione in merito al riconoscimento del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria al richiedente asilo privo di impiego, anche nel periodo in cui gli è riconosciuto il diritto di accesso al mercato del lavoro.

Ad avviso delle scriventi organizzazioni, occorre infatti tenere conto delle recenti modifiche normative che hanno interessato la nozione di "disoccupati" e delle conseguenze di tali modifiche ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

In base all'art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150/2015, "sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego".

L'art. 34, comma 1, lett. g) dello stesso decreto legislativo ha inoltre espressamente abrogato l'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 181/2000, che definiva i disoccupati come "coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione", distinguendoli dagli inoccupati, intesi come "coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione".

Alla luce di tali recenti modifiche normative, dunque, ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ai disoccupati ai sensi dell'art. 16 legge n. 537/1993, non può più essere operata alcuna distinzione tra coloro che abbiano precedentemente svolto un'attività lavorativa e coloro che non siano stati precedentemente occupati, posto che la nozione di "disoccupati", oggi disciplinata dal d.lgs. 150/2015, prescinde dalla circostanza che il lavoratore sia stato o meno in precedenza occupato.

Ne consegue che il richiedente asilo che, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di asilo, sia privo di impiego e dichiari la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 150/2015, risulta "disoccupato", anche se in precedenza non ha mai svolto un'attività lavorativa in Italia, e dunque ha diritto di beneficiare dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria prevista dall'art. 16 legge n. 537/93 a favore dei disoccupati, a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani.

In considerazione del carattere fondamentale dei diritti richiamati, nel caso in cui perdurasse l'attuale situazione di esclusione dei richiedenti asilo dal diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, in violazione dell'art. 17, par. 4, della Direttiva 2013/33/UE nonché della normativa interna, la questione verrà segnalata alla Commissione europea per un'eventuale apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia.

Vogliamo comunque credere che vi sarà una chiara presa di posizione istituzionale e, pertanto, attendiamo un sollecito riscontro confidando nella necessaria sensibilità su una questione così importante.

18 aprile 2016

A.S.G.I. – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

S.I.M.M. – Società Italiana di Medicina delle Migrazioni

Fondazione Migrantes

Caritas Italiana

A.C.L.I.- Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani

F.C.E.I.- Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

Centro Astalli

Amnesty International Italia

ARCI

MSF - Medici Senza Frontiere

Emergency

MEDU - Medici per i Diritti Umani

NAGA Onlus

Focus - Casa dei Diritti Sociali

C.I.R. Consiglio Italiano per i Rifugiati

Avvocato di strada Onlus

Associazione “Senza confine”